

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"**

**Via Trieste n° 63 – 67035 Pratola Peligna (AQ)**

**(Codice Fiscale 92012520661)**

# **REVISIONE DEL REGOLAMENTO**

## **PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO NEL COMPENSORIO**

Deliberazione del Consiglio dei delegati n° 20 del 30.11.2007: Approvazione Regolamento

Deliberazione del Consiglio dei delegati n° 10 del 28.11.2019: Approvazione variazione all'art. 9

Revisionato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 27 del 6 maggio 2020

## PREMESSA

Il Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio, così aggiornato, risponde alle esigenze di fornire una normativa alle funzioni del Consorzio relativa all'esercizio delle opere pubbliche preordinate all'irrigazione e di disciplinare i rapporti tra l'Ente e consorziati, proprietari dei terreni da irrigare.

## Sommario

ART. 1 - Impianti irrigui consortili .....	3
ART. 2 - Proprietà degli impianti e dell'acqua che vi scorre. ....	3
ART. 3 - Comprensori irrigui e loro ripartizione.....	3
ART. 4 – Utenti irrigui .....	3
ART. 5 - Catasto irriguo e relativi costi amministrativi di gestione.....	4
Art. 5 BIS - Rinunce, chiusura bocche, dismissione e sospensione impianti .....	5
ART. 5 TER - Responsabilità del consorzio .....	5
TITOLO II .....	6
ASPETTI DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI .....	6
ART. 6 - Manutenzione degli impianti irrigui.....	6
ART. 7 - Pulizia delle canalette e degli idranti – responsabilità degli utenti/conduttori .....	6
TITOLO III .....	7
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI.....	7
ART. 8 - La distribuzione irrigua .....	7
ART. 9 - Consegna dell'acqua agli utenti .....	7
ART. 10 - Modalità e tempi di dispensa dell'acqua agli utenti .....	7
ART. 11 - Mancanza o insufficiente consegna di acqua agli utenti .....	8
TITOLO IV .....	8
PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI IRRIGUI .....	8
ART. 12 - Struttura organizzativa .....	8
TITOLO V .....	8
OBBLIGHI DEGLI UTENTI .....	8
ART. 13 - Passaggio d'acqua .....	8
ART. 14 – Delegato utenti.....	8
ART. 15 Obblighi degli utenti .....	9
ART. 15 BIS - Responsabilità degli utenti e conduttori – ulteriori specifiche .....	9
TITOLO VI .....	10
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI .....	10
ART. 16 – Contributi irrigui – ripartizione delle spese .....	10
Art. 16 BIS – Preventivi E consuntivi di gestione .....	11
Art. 16 TER – contributi preventivi e contributi a conguaglio .....	11
TITOLO VII .....	11
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER USI NON IRRIGUI.....	11
ART. 17 - Impiego della risorsa per usi diversi.....	11
ART. 18 - Cessione di acqua .....	11
TITOLO VIII .....	12
NORME DI UTENZA E DI POLIZIA .....	12
ART. 19 - Rilevamento e contestazione delle infrazioni .....	12
ART. 20 - Verbali di accertamento di violazioni amministrative .....	14

## TITOLO I

### DEFINIZIONE DEI COMPRESORI IRRIGUI CONSORTILI, UTENTI, CATASTO IRRIGUO.

#### ART. 1 - Impianti irrigui consortili

1. L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica esistenti e costruite o comunque pervenute al Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una determinata portata idrica, ripartirla tra le varie zone e distribuirla agli utenti.
2. Fanno parte dell'impianto le relative pertinenze (argini, scarpate, accessi, terreni sovrastanti i manufatti se espropriati, gli immobili acquisiti come frazioni residue, ecc.) e le servitù.
3. Il Consorzio provvede all'esercizio degli impianti irrigui per mezzo del proprio personale, di ditte appaltatrici e in collaborazione con gli utenti/conduuttori.

#### ART. 2 - Proprietà degli impianti e dell'acqua che vi scorre.

1. Gli impianti irrigui di competenza consortile sono costituiti dal complesso delle opere utilizzate dal Consorzio per captare, derivare, regolare e addurre ai comprensori irrigui la risorsa idrica, ripartendola tra i vari distretti e i relativi settori in essi ricompresi, sino a distribuirla agli utenti/conduuttori finali.
2. A livello patrimoniale, le infrastrutture consortili sono classificate come segue:
  - proprietà del demanio statale o regionale, anche se costruite su proprietà private asservite;
  - proprietà del Consorzio di Bonifica o dei preesistenti consorzi irrigui che hanno trasferito la gestione tecnico-amministrativa al Consorzio di Bonifica Interno (canali individuati catastalmente, condotte interrate e opere d'arte);
3. La proprietà demaniale arriva fino ai manufatti di derivazione dei canali secondari, cioè non demaniali, ed a quelli di consegna dell'acqua agli utenti, compresi, a meno che non si tratti di manufatti privati di dispensa.
4. L'acqua che scorre negli impianti irrigui è gestita dal Consorzio essendone, esso, concessionario a norma delle disposizioni in materia di acque pubbliche.
5. Sono altresì gestite dal Consorzio le acque degli impianti irrigui immesse nei canali e fossi di scarico degli impianti stessi, anche se provenienti da colature di terreni privati a seguito di irrigazione con risorse consorziali.
6. Gli impianti irrigui sono destinati esclusivamente all'irrigazione dei terreni agrari che ricadono nei comprensori irrigui.

#### ART. 3 - Comprensori irrigui e loro ripartizione

1. Ogni comprensorio irriguo è costituito dall'insieme di tutti i fondi irrigabili per mezzo dell'impianto consortile che lo serve e di tutti quelli che potenzialmente si possono irrigare impiegando le acque distribuite dall'impianto medesimo.
2. Il perimetro di un comprensorio può essere modificato dal Consorzio a seguito dell'esecuzione di opere sugli impianti, di attività di riordino irriguo che permettano una più equa e razionale utilizzazione della risorsa irrigua, o di variazioni urbanistiche.
3. Ogni comprensorio irriguo è ripartito in "distretti e comizi" dove esistono impianti tubati e in "zone", dove l'irrigazione viene praticata mediante l'utilizzo di canali a pelo libero.

#### ART. 4 – Utenti irrigui

1. Tutti i fondi censiti, inclusi nel perimetro di un comprensorio irriguo, sono riforniti di acqua per mezzo di specifici impianti che li rendono irrigati direttamente o comunque irrigabili.
2. I proprietari dei fondi irrigui o irrigabili predetti sono gli utenti irrigui del Consorzio di Bonifica.

3. Al proprietario del fondo come utente irriguo può sostituirsi l'affittuario, qualora autorizzato con contratto di affitto regolarmente depositato e registrato e, comunque, il proprietario rimane responsabile in solido del pagamento del servizio irriguo.
4. Tutti gli utenti, nessuno escluso, devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
5. Il Consorzio di Bonifica è autorizzato a provvedere a tutte le comunicazioni e notifiche che si rendessero necessarie ai proprietari e/o conduttori dei fondi.
6. A tutti i proprietari dei fondi inclusi nella perimetrazione del comprensorio irriguo di un impianto verrà imputata la contribuzione irrigua secondo le modalità previste dal piano di riparto dei costi irrigui nelle modalità di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento.
7. Ogni utente/conduttore delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni.
8. Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, anche rivolti ad alterare la registrazione dei consumi idrici, nonché dei danni dagli stessi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.
9. Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti e canali consortili sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso
10. Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

#### **ART. 5 - Catasto irriguo e relativi costi amministrativi di gestione**

1. Nel catasto irriguo le proprietà ricadenti nel comprensorio che beneficiano del servizio irriguo sono registrate con il numero di contratto univoco, il cognome e nome o ragione sociale, data e luogo di nascita e domicilio, codice fiscale o partita iva dei rispettivi proprietari, con l'indicazione della superficie catastale, dei fogli, dei mappali, i dati del contatore volumetrici (matricola, posizione geografica, volumi) e quanto altro necessario per una identificazione dell'utente, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.
2. Sono altresì registrati i dati del conduttore del fondo: cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale o partita iva, nonché recapito telefonico, fax e indirizzo posta elettronica se forniti.
3. Le informazioni del catasto irriguo sono di duplice natura: cartografiche e numeriche, e sono conservate come tali dal Consorzio.
4. Ogni cambiamento sui dati dei comprensori irrigui e relativi agli utenti/conduttori, è riportato nel catasto irriguo a cura del personale consortile che vi è preposto.
5. Il catasto è rettificato quando si accertano errori materiali o discordanze rispetto a quanto riportato nelle banche dati nazionali dell'Agenzia delle Entrate.
6. Il Consorzio provvede ad acquisire annualmente, prima dell'emissione dei ruoli di contribuzione, gli aggiornamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio e implementarli nel proprio sistema.
7. Il Consorzio applicherà all'emissione dei ruoli di contribuzione il pagamento per la redazione di rettifiche d'intestazione, variazione di titolo di godimento di qualsiasi genere, cambi e variazioni di tariffa (es. vigneto, attivazione e disdette allacci precari, costi installazione contatori ecc.).
8. Il Consorzio previa richiesta dell'utente irriguo applicherà i seguenti costi amministrativi:
  - a) Richiesta di allaccio precario € 100,00;
  - b) Installazione nuovo contatore € 250,00;
  - c) Installazione nuovo "bicorno" a confine € 150,00 (cadauno);
  - d) Voltura pratica catastale es. (successioni di morte, vendita, ecc) € 50,00 (per ogni contratto);
  - e) Richiesta sopralluogo e/o accertamento superfici € 50,00;

- f) Verifica e controllo letture anomale contatore € 80,00 (nel caso di riscontro di anomalia non sarà addebitato nessun costo sia per la verifica che la sostituzione);
- g) Chiusura idrante e rimozione contatore € 100,00 (ad idrante);
- h) Dismissione definitiva dell'impianto: da valutare previo preventivo;
- i) Pulizia zona adiacente idrante € 50,00 cadauno;
- j) Pulizia canali € 5,00 al metro lineare per singolo lato;

### **ART. 5 BIS - Rinunce e sospensione impianti**

1. La rinuncia al servizio irriguo è consentita:

- ❖ ai fondi che a seguito delle modificazioni urbanistiche vengono censiti quali E.U nel catasto fabbricati ed in contestualità di un permesso a costruire validamente depositato presso le SUAP. Detti fondi sono stralciati d'ufficio dai rispettivi comprensori irrigui di appartenenza, o su espressa richiesta da parte della proprietà.
- ❖ ai fondi soggetti a procedure di esproprio, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta la rinuncia alla competenza di acqua mediante specifica istanza con allegato il relativo decreto di esproprio, a valere dalla data del verbale di immissione in possesso ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i.
- ❖ ai fondi o parte di essi che vengano destinati a cava, il proprietario può richiedere la rinuncia della competenza irrigua, e quindi lo stralcio definitivo da un comprensorio, se al termine del periodo di coltivazione della cava e delle eventuali operazioni di recupero e ripristino, il fondo non sia più utilizzabile a fini agricoli.

2.1 Le richieste di sospensioni irrigue, qualora un fondo o parte di esso venga destinato a cava o qualora un fondo sia assoggettato a procedure di occupazione temporanea, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, può essere richiesta per il periodo previsto di occupazione e comunque per periodi maggiori ad un anno, mediante specifica istanza.

2.2 Le richieste di sospensioni irrigue deve essere presentata dal proprietario interessato entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre con valenza, in caso di accoglimento della richiesta, nell'esercizio irriguo dell'anno successivo.

2.3 Il proprietario deve presentare istanza specifica corredata della autorizzazione per l'apertura della cava dalla quale emerga la durata, la tipologia di ripristino e di tempi di ripristino e la destinazione del fondo al termine del periodo.

### **ART. 5 TER - Responsabilità del consorzio**

1. Il Consorzio è responsabile della gestione della rete consortile e della corretta e razionale distribuzione della risorsa irrigua, così come previsto dal presente regolamento.

2. Nessuna responsabilità può essere imputata al Consorzio:

- ❖ in ordine alla concreta disponibilità e continuità dell'erogazione irrigua;
- ❖ in ordine alla qualità dell'acqua per i diversi usi agricoli.
- ❖ per guasti e/o rotture accidentali e non prevedibili alle opere di derivazione, agli impianti di sollevamento e alle reti di distribuzione che comportino la mancata o ridotta erogazione dell'acqua;
- ❖ per gli interventi urgenti e non differibili necessari per la sistemazione e/o riparazione dei guasti e/o rotture predette;
- ❖ per gli interventi di parzializzazione e/o riduzione delle portate irrigue nei canali, attivati a seguito di eventi meteorici o per l'attivazione di stati di pre-allerta o allarme da parte delle autorità competenti in materia di tutela della pubblica incolumità;
- ❖ per deviazioni o utilizzi di acqua senza autorizzazione operati da terzi o da altri utenti.

3. Non possono essere altresì imputate alcune responsabilità al Consorzio in merito a:

- ❖ qualsiasi danno arrecato ai manufatti, oppure, pertinenze o impianti consorziali, causati da terzi e/o ignoti;
  - ❖ per danni arrecati da parte degli utenti a terzi per effetto di un non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua degli impianti irrigui consorziali, per questo l'eventuale uso per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.
  5. Relativamente alla qualità delle acque irrigue distribuite all'utenza, il Consorzio metterà a disposizione dell'utenza stessa, su specifica richiesta, i risultati dell'attività di monitoraggio qualitativo che svolge indicando sia i periodi che le località di monitoraggio; tuttavia esso non risponde d'eventuali danni che l'acqua dovesse arrecare alle colture.

## **TITOLO II**

### **ASPETTI DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI**

#### **ART. 6 - Manutenzione degli impianti irrigui**

1. Alla manutenzione degli impianti irrigui di proprietà demaniale provvede il Consorzio mediante programmi annuali e/o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza.
2. Per gli impianti, ove per la manutenzione sono necessarie particolari attrezzature e relativa manodopera specializzata, il Consorzio può affidare tale manutenzione all'esterno.
3. Ogni utente/conducente è tenuto ad assicurare il passaggio degli operatori e dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo interessate dalle condotte interrate, apparecchiature in linea o idranti da manutentare senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali.
4. Il Consorzio al fine di consentire interventi di manutenzione alle stazioni di pompaggio può individuare dei fermi tecnici nel corso della stagione irrigua, senza alcun obbligo verso l'utenza se non l'avviso agli utenti per sospensioni maggiori di gg. 15, per ogni danno che da tale necessità dovesse agli stessi derivare.

#### **ART. 7 - Pulizia delle canalette e degli idranti – responsabilità degli utenti/conducenti**

1. Alla pulizia delle canalette dispensatrici non demaniali (secondarie e terziarie), provvedono gli utenti interessati, ciascuno per quelle insistenti sui loro fondi.
2. In mancanza e su specifica richiesta di coloro ai quali non è permesso di far defluire l'acqua di scolo o di irrigazione, provvede il Consorzio addebitando le relative spese agli utenti inadempienti.
3. Ogni utente è tenuto ad assicurare il passaggio dei mezzi manutentori consortili sulle porzioni di fondo con termini ai canali interessati dalle manutenzioni senza che ciò comporti richieste di risarcimento per l'occupazione temporanea dell'area con la sola esclusione del risarcimento dei danni ai frutti pendenti o anticipazioni colturali.
4. Ogni utente/conducente è responsabile della sorveglianza degli idranti insistenti sui propri fondi e degli organi (valvole, saracinesche, contatori, bocche di erogazione) ad esso assegnate.
5. Egli è altresì responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito di:
  - rotture sia agli idranti che al materiale irriguo non segnalate o segnalate in ritardo al personale consortile
  - errato utilizzo delle attrezzature irrigue cattivo uso, noncuranza degli idranti e/o delle attrezzature
  - trasporto delle attrezzature irrigue
  - mancata sorveglianza delle attrezzature irrigue
  - modifiche non autorizzate dal Consorzio agli impianti o attrezzature irrigue

6. Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni all'impianto in genere, sia interrato che aereo (tubi, idranti, valvole, saracinesche, canalette, sifoni, ecc.) e nel caso di rottura od altro che si dovesse verificare devono informare subito il Consorzio.
7. Coloro che arrecassero danneggiamenti in genere, alle opere costituenti l'impianto in pressione in ogni sua parte, aerea o sotterranea, sono ritenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso

## **TITOLO III ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI**

### **ART. 8 - La distribuzione irrigua**

1. La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno. La durata può essere modificata in relazione all'andamento meteorologico stagionale.
2. Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario delle opere e con la disponibilità di acqua, formano oggetto di provvedimenti da adottarsi a giudizio insindacabile della Comitato Amministrativo, di anno in anno, su richiesta di gruppi di consorziati che rappresentano almeno il 10% della superficie irrigabile.
3. I giorni e la durata giornaliera della dispensa di acqua agli utenti sono stabiliti dal Consorzio in relazione alle domande di richiesta annuali e alle esigenze organizzative dei diversi distretti, comizi e zone dei comprensori irrigui.

### **ART. 9 - Consegna dell'acqua agli utenti**

1. Gli aventi titolo hanno diritto all'attingimento delle acque irrigue per i terreni ricadenti nel comprensorio di competenza, che hanno il beneficio irriguo e che risultino in regola con i pagamenti dei contributi consortili.
2. L'acqua è consegnata agli utenti, nella quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie e coltura da irrigare e alla risorsa disponibile, mediante i seguenti manufatti:
  - bocchette, nelle zone servite da canali a pelo libero;
  - pozzetti, nelle zone servite da condotte interrate senza pressione;
  - idranti, nelle zone servite da condotte interrate, di regola, con pressione;
  - canali a pelo libero;
3. Non è consentito prelevare l'acqua dai manufatti diversi da quelli indicati.
4. I manufatti di dispensa sono manovrati dal personale addetto. Possono essere autorizzati gli stessi utenti, che devono osservare le istruzioni del Consorzio e del suo personale e devono adottare ogni necessaria cautela.
5. La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità. Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono utilizzare attrezzature conformi alla portata e alla pressione degli idranti stessi.

### **ART. 10 - Modalità e tempi di dispensa dell'acqua agli utenti**

1. La dispensa dell'acqua agli utenti ha luogo su prenotazione, cioè su richiesta verbale o scritta degli utenti da farsi con congruo anticipo per permettere al Consorzio di poter programmare, nell'ambito di ogni comizio o zona del comprensorio, il quadro orario – di dispensa dell'acqua e divulgarlo in tempo debito.
2. Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua tenendo conto sia

della richiesta degli utenti che della disponibilità della risorsa.

3. In periodi di scarsa richiesta di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le stesse in giorni prestabiliti.

#### **ART. 11 - Mancanza o insufficiente consegna di acqua agli utenti**

1. Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trova nella necessità di ridurre la portata dei canali o delle condotte, adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire equamente l'insufficiente risorsa senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.
2. Il Consorzio, inoltre, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle reti di distribuzione lo rendono necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

### **TITOLO IV**

#### **PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI IRRIGUI**

##### **ART. 12 - Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa consortile adibita alla manutenzione e all'esercizio degli impianti risulta da norme consortili nelle quali sono fissate anche le mansioni del personale stesso.
2. Il personale adibito alla sorveglianza degli impianti irrigui, che abbia prestato giuramento dinanzi al Giudice, è autorizzato, ai sensi dell'Art. 70 del R.D. 13/12/1933 n. 215, a rilevare le infrazioni di polizia della bonifica e alle norme del presente regolamento.
3. Al personale del Consorzio adibito alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è riconosciuta la qualifica di agente giurato.

### **TITOLO V**

#### **OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

##### **ART. 13 - Passaggio d'acqua**

1. I proprietari dei fondi muniti di manufatti di dispensa (bocchette, pozzetti, idranti) sono tenuti a dare passaggio alle acque che i proprietari dei fondi limitrofi, privi di manufatti, hanno diritto di utilizzare per uso irriguo, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile in materia di servitù coattive. Di eventuali indennizzi, si tiene conto in sede. La servitù di passaggio deve essere consentita anche per le tubazioni mobili e le attrezzature per l'irrigazione.
2. In caso di disaccordo tra gli interessati, spetta al Consorzio stabilire come si deve ottenere il passaggio e/o il prelievo.
3. Spetta altresì al Consorzio indicare il manufatto dal quale devono prelevare l'acqua gli utenti i cui fondi ne sono privi.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta ed a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature e estensione della rete tale da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

##### **ART. 14 – Delegato utenti**

1. Gli utenti di ogni impianto possono eleggere annualmente un loro delegato per i rapporti tra loro e con il Consorzio in merito all'irrigazione; il nominativo deve essere comunicato al Consorzio.
2. Il delegato collabora con il Consorzio per lo svolgimento dell'irrigazione; egli è il tramite per eventuali comunicazioni agli utenti.

## **ART. 15 Obblighi degli utenti**

1. Ogni utente è obbligato:
  - a rispettare l'orario di adacquamento fissato dal Consorzio;
  - a non prelevare acqua fuori dell'orario e dei giorni stabiliti;
  - a manovrare con cautela i manufatti di consegna e chiuderli al termine dell'adacquamento;
  - a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita e non distribuire l'acqua in maniera da evitare sprechi della risorsa anche per non dar luogo a colature dannose alle proprietà limitrofe e alle opere irrigue consortili;
  - a non danneggiare o modificare le opere irrigue insistenti sui propri fondi;
  - a rispettare la distanza prevista dalla legge nelle costruzioni e/o piantagioni in prossimità delle opere irrigue insistenti sui propri fondi;
  - a non coltivare le zone di rispetto delle opere irrigue;
  - a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti le pertinenze degli impianti di irrigazione;
  - a non scaricare acque e qualsiasi materiale nei canali di irrigazione;
  - a non addossare fascine o altro materiale alle opere irrigue;
  - a collaborare con il Consorzio per la conservazione degli impianti ed a segnalare tempestivamente eventuali anomalie;
  - ad aiutare il personale consortile nell'opera diretta a prevenire danni in caso di perdita di acqua dagli impianti;
  - a consentire al personale del Consorzio di transitare con i mezzi necessari sulla sua proprietà e depositare materiale ed eseguire i lavori per la manutenzione degli impianti. Essi avranno diritto ad essere risarciti nel caso di danni alle colture al di fuori delle fasce di esproprio e di asservimento;
  - a segnalare al Consorzio ogni fatto e azione da chiunque commessa in danno degli impianti irrigui consortili;
  - a mantenere puliti e i canali di irrigazione e/o di scolo secondari e terziari in modo da permettere il normale deflusso delle acque;
  - a non installare apparecchiature che alterino la portata di prelevamento e l'eventuale pressione.

### **ART. 15 BIS - Responsabilità degli utenti e conduttori – ulteriori specifiche**

1. Ogni utente/conduttore è tenuto alla sorveglianza dei canali e dei manufatti di competenza privata per cui si rinvia anche agli artt. 3, 6, 7 e 15 del presente regolamento.
2. Sulla rete e manufatti di competenza privata l'utente/conduttore è responsabile per eventuali danni procurati a terzi, e ne risponde in solido, a seguito delle errate manovre dei manufatti, della mancata manutenzione dei manufatti e dei canali, della mancata sorveglianza.
3. Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni sia ai canali di competenza privata che a quelli di competenza consortile.
4. Coloro che arrecano danneggiamenti in genere ai manufatti, canali consortili sono tenuti direttamente responsabili dei danni medesimi nei confronti del Consorzio e sono tenuti a rimborsare al Consorzio stesso tutte le spese occorrenti per le riparazioni del caso ed a risarcire agli utenti ed a terzi i danni subiti con riserva del Consorzio di rivalersi dei danni subiti dallo stesso.
5. Ogni utente è altresì tenuto nel caso di canali e manufatti di competenza privata a salvaguardare i propri diritti di servitù di acquedotto e conseguentemente a far mantenere gli esistenti canali anche su proprietà altrui garantendo così la conservazione delle servitù di acquedotto a favore dei propri fondi.
6. Qualora in caso di vendita o divisione un fondo rimanga privo di opere irrigue (canali e manufatti) l'utente interessato deve provvederne a proprio carico, rimanendo comunque iscritto al catasto irriguo il nuovo fondo così come derivato dal preesistente.
7. Qualora un fondo a seguito di opere di urbanizzazione, costruzione di strade, variazioni urbanistiche e similari, rimanga privo di opere irrigue, l'operatore che effettua dette modifiche deve ricostituire il

sistema dei canali e manufatti per consentire l'esercizio irriguo all'utente danneggiato, per il quale rimane in carico il relativo fondo.

8. E' comunque in carico dell'utente danneggiato attuare le necessarie iniziative di autotutela anche con l'assistenza e consulenza del Consorzio di Bonifica.

## TITOLO VI

### CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

#### ART. 16 – Contributi irrigui – ripartizione delle spese

1. L'Amministrazione Consortile determina il costo annuale del Servizio Irriguo rilevando:

a) Spese di manutenzione

- ❖ canoni governativi di concessione dell'acqua;
- ❖ spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti irrigui;
- ❖ spese relative al personale consortile addetto alla manutenzione (personale a tempo indeterminato);
- ❖ spese per appalti di servizi inerenti la manutenzione degli impianti;
- ❖ ogni altra spesa direttamente imputabile all'attività di manutenzione;
- ❖ spese di contenzioso e risarcimento danni;
- ❖ quota ammortamento mezzi meccanici;

b) Spese di esercizio

- ❖ spese per la gestione e il funzionamento degli impianti irrigui consortili;
- ❖ spese di energia elettrica per il sollevamento dell'acqua e per l'esercizio degli impianti;
- ❖ spese relative al personale consortile impiegato nell'attività di gestione degli impianti (personale stagionale);
- ❖ spese relative a mezzi meccanici e automezzi impiegati nella attività di gestione impianti;

c) Spese fisse di gestione ordinaria del consorzio

- ❖ quota parte delle spese fisse relative alla gestione ordinaria del Consorzio (stipendi personale di ufficio, attività amministrativa e ogni altra Spesa Generale) imputata alla attività irrigua del Consorzio.

2. Il costo complessivo annuale del servizio irriguo, quale sommatoria delle spese per manutenzione, d'esercizio e gestione ordinaria del Consorzio, al netto dei contributi erogati dalla Regione, viene ripartito tra i consorziati beneficiari del servizio irriguo, sulla base dei principi dettati dal Piano di Classifica determinando:

- ✓ il contributo di manutenzione
- ✓ il contributo di esercizio.

3. In particolare il **contributo fisso di manutenzione** viene determinato per ettaro, in funzione della superficie catastale servita e dominata, indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua di irrigazione, mediante ripartizione fra tutti i proprietari consorziati i cui terreni ricadono nel Comprensorio Irriguo, della quota parte delle "a) spese di manutenzione" e della quota parte delle "c) spese fisse di gestione ordinaria del Consorzio" attribuita all'attività irrigua.

Detto contributo è attribuito anche alle utenze fuori comprensorio la cui domanda di utenza è stata accolta dal Consorzio ed è commisurata a tutta la superficie catastale servita.

4. Il **contributo di esercizio** viene determinato mediante ripartizione delle "b) spese di esercizio" rilevate distintamente per singolo sub comprensorio, come individuati dal Piano di Classifica e sono ripartite tra tutti i consorziati utenti rientranti nel sub comprensorio di riferimento, in ragione dei consumi effettuati, rilevati a mezzo dei Misuratori di Portata o stimati con il sistema dell'Ettaro Coltura – mediante rilevazione delle superfici e delle colture irrigue praticate con attribuzione dei consumi medi per tipologia colturale per singolo sub comprensorio.

5. In applicazione del principio di “Indice di Efficienza del Servizio<sup>1</sup>”, il Consorzio potrà applicare un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo di esercizio nel caso di sensibili differenze di beneficio rispetto a quello previsto. Tale coefficiente va determinato caso per caso.

#### **Art. 16 BIS – Preventivi e consuntivi di gestione**

1. Il Consorzio, prima dell'inizio della stagione irrigua, predispone il preventivo di gestione contenente distintamente la spesa per la manutenzione e la spesa di esercizio.
2. Al termine di ciascuna stagione irrigua, il Consorzio predispone il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti Autorità centrali e regionali.
3. I preventivi e i consuntivi di gestione saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 TER – Contributi preventivi e contributi a conguaglio**

1. Sulla base dei preventivi di gestione, da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio della stagione irrigua, il Consiglio di Amministrativo determina la misura preventiva dei contributi per la stagione successiva, salvo conguaglio.
2. Sulla base del consuntivo di gestione, da approvare entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della stagione irrigua, il Consiglio di Amministrativo determina la misura definitiva dei contributi di manutenzione e dei contributi di esercizio.
3. I conguagli a credito o a debito dei contributi di manutenzione e dei contributi di esercizio, al netto dei contributi regionali o altri contributi o entrate, sono conguagliati con il ruolo consortile da emettere nell'anno successivo.
4. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'eventuale rinvio o ripartizione in più annualità del conguaglio a credito dei contributi deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed autorizzato dalla Regione Abruzzo – Servizio preposto alla vigilanza dei Consorzi di Bonifica.
5. Il mancato rispetto degli equilibri di bilancio comporta una responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori e del Direttore Unico.

### **TITOLO VII**

#### **UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER USI NON IRRIGUI**

##### **ART. 17 - Impiego della risorsa per usi diversi**

1. Il Consorzio può utilizzare gli impianti irrigui per addurre acqua per scopi diversi dall'irrigazione in concessione allo stesso Consorzio o ai destinatari. I relativi provvedimenti saranno adottati dall'Amministrazione del Consorzio.

##### **ART. 18 - Cessione di acqua**

1. Il Consorzio può cedere l'acqua dei fossi e canali di scarico e quella che eccede i bisogni dei comprensori irrigui. I relativi provvedimenti sono di competenza dell'Amministrazione del Consorzio.
2. L'uso degli impianti e la cessione d'acqua è disciplinato da norme consorziali emanate dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'uso degli impianti e la cessione di acqua sono precari, qualunque sia la loro durata e decadono di fronte al preminente impiego dell'uso irriguo degli impianti e dell'acqua.
4. Il Consorzio non risponde di sospensione dell'erogazione dell'acqua o revoca delle concessioni dovute ad esigenze tecniche ed irrigue dei propri comprensori.

---

<sup>1</sup> **Definizione dell'Indice di Efficienza del Servizio:** Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in conseguenza di allagamenti straordinari o durante la realizzazione di adeguamenti della rete di scolo e/o dei relativi impianti). Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. Operativamente l'indice di efficienza va combinato con l'indice idraulico.

5. I contributi dovuti dai soggetti per uso diverso da quello irriguo sono determinati ed aggiornati nei modi che saranno indicati dall'Amministrazione Consortile.

## **TITOLO VIII NORME DI UTENZA E DI POLIZIA**

### **ART. 19 - Rilevamento e contestazione delle infrazioni**

1. Il Consorzio, nel caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi consortili ovvero nel pagamento delle somme dovute per il ripristino delle opere e degli impianti danneggiati, ovvero, in caso di decesso dell'utente senza che gli aventi causa abbiano presentato la domanda di utenza, previa iscrizione nel catasto irriguo consorziale procede all'immediata sospensione della distribuzione idrica.
2. Il Consorzio inoltre addebita, all'utente moroso, oltre ai contributi non pagati, una penale pari al 10% dell'importo del canone rimasto insoluto, oltre interessi legali.
3. Tutto ciò, nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell'ente, non vi provveda nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.
4. Il Consorzio in caso di assoggettamento dell'utente a procedura concorsuale, in cui non sia stata presentata da parte del curatore o commissario o liquidatore domanda di utenza, procederà alla immediata sospensione della distribuzione idrica dopo che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla comunicazione d'invito alla domanda di utenza.
5. Il Consorzio può sospendere o non avviare la erogazione dell'acqua, salvo ogni azione legale nei confronti dell'utente, nei terreni in cui si dovessero riscontrare: prelievi abusivi di acqua, immissioni nella rete irrigua e nei misuratori di corpi estranei o di acqua non proveniente dall'impianto irriguo collettivo, ovvero manomissioni o alterazioni di qualunque manufatto dell'impianto di irrigazione e cessione, anche parziale, a terzi.
6. Nei casi di recidiva per la stessa infrazione, le penali saranno raddoppiate e, nei casi di ripetuta recidiva, sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, al risarcimento e alle azioni per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.
7. Il provvedimento di sospensione dell'acqua deve essere notificato all'utente e questi, ha facoltà di produrre ricorso al Consiglio di Amministrazione nei tempi stabiliti al comma 13 e seguenti del presente articolo .
8. Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza e custodia delle opere idrauliche e di bonifica di cui all'art. 12 del presente regolamento, è autorizzato ad elevare verbale di contravvenzione per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
9. Gli agenti giurati del Consorzio dovranno apporre bene in vista la targa di riconoscimento delle dimensioni di 6,0 cm X 4,0 cm.
10. Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate da un minimo di euro 300,00 a un massimo di euro 1.000,00 così ripartite:
  - I. il Consorzio che preleva acqua senza la dovuta assegnazione del gruppo di consegna o non in regola con il pagamento del contributo consorzile è passibile di una sanzione pecuniaria di € 200,00 (duecento), più il consumo rilevato dalla lettura dell'ultima assegnazione di quel contatore (se presente e/o funzionante) maggiorato di una volta e mezza;
  - II. nel caso in cui l'utente derivi l'acqua dagli impianti irrigui collettivi privi di misuratore, i relativi consumi saranno assegnati dall'Ufficio nella misura di due volte i consumi idrici medi delle colture irrigate tenuto conto delle superfici irrigate e, quando non determinabili, tenendo conto dell'intera superficie coltivata;
  - III. inosservanza dell'ordinanza per la ripulitura dei canaletti secondari e terziario o inosservanza di falciatura delle erbe sugli argini dei canaletti euro 200,00 (duecento) oltre al rimborso delle spese sostenute, di cui all'art. 5 comma 8 lett. j) dal Consorzio che esegue il lavoro in nome e per conto del proprietario;

- IV. omessa custodia o uso eccessivo durante l'irrigazione dell'acqua euro 150,00 (cento);
  - V. abusivo sbarramento di canale principale per aumentare a proprio vantaggio l'acqua ad uso irriguo euro 500,00 (cinquecento);
  - VI. abusivo sbarramento di canale non principale per aumentare a proprio vantaggio l'acqua ad uso irriguo euro 300,00 (trecento);
  - VII. abusiva manomissione della bocchetta d'irrigazione euro 100,00 (cento) senza irrigare; euro 200,00 (duecento) in caso di irrigazione;
  - VIII. eliminazione di un canale secondario o terziario senza la preventiva autorizzazione del Consorzio euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre all'immediato ripristino;
  - IX. irrigazione abusiva euro 300,00 (trecento);
  - X. danneggiamento manufatto o impianto euro 500,00 (cinquecento) oltre alla spesa di riparazione del manufatto o della costruzione rotta;
11. In caso di reiterata infrazione nella stagione irrigua le sanzioni di cui al co. 10 del presente articolo è duplicata.
  12. Il personale del Consorzio, preposto alla sorveglianza, custodia e gestione delle opere idrauliche e di bonifica, è autorizzato a redigere verbale di accertamento delle violazioni ed è, comunque, tenuto a fare rapporto scritto al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'art. 70 del RD 13 febbraio 1933 n°215 e per conoscenza al Direttore Unico e al Responsabile dell'Area Tecnica.
  13. Il personale preposto alla vigilanza applicherà le sanzioni previste dal presente Regolamento e, per ogni violazione, comunicherà al consorziato, con raccomandata AR, la determina delle somme che saranno iscritte a ruolo per il pagamento della sanzione pecuniaria.
  14. La somma dovuta a titolo di sanzione sarà ridotta della metà nel caso in cui il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'atto di accertamento.
  15. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.
  16. E' ammesso ricorso scritto in carta semplice al Consiglio di Amministrazione entro giorni 30 dal ricevimento della raccomandata A.R. e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
  17. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, sentito il personale preposto alla vigilanza e al responsabile addetto all'area tecnica, se questi lo richiede se ritiene fondato l'accertamento, con provvedimento motivato, ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che si sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il processo verbale.
  18. Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e il Consorziato dovrà versare al Tesoriere del Consorzio l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso. In caso di mancato versamento, l'importo della sanzione e degli eventuali danni addebitati, sarà posto in riscossione nel ruolo di prima emissione, gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.
  19. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non dispone il provvedimento motivato nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di ricorrere, l'agente giurato ingiunge il pagamento nelle modalità di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo.
  20. Il mancato pagamento, da parte del consorziato, dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle richieste di risarcimento danni comporterà la sospensione dei servizi consortili e della fornitura di acqua nonché la riscossione come per legge ed il pagamento delle spese legali conseguenti.
  21. In caso di recidiva ripetuta per la stessa infrazione per le quali è applicata la sola sanzione pecuniaria verrà disposta dall'agente giurato anche la sospensione dell'acqua, oltre le sanzioni, risarcimenti o azioni penali sentito il responsabile dell'Area tecnica.
  22. La sospensione dell'acqua sarà applicata anche per morosità sul pagamento dei contributi

23. Per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie sarà applicata la procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
24. Ferme rimangono le ulteriori ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dai Decreti legislativi 152/2006 e 4/2008.
25. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge 689/1981, ed alla normativa regionale di riferimento.

#### **ART. 20 - Verbali di accertamento di violazioni amministrative**

1. I verbali di accertamento di violazioni amministrative debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale.
2. I verbali di accertamento di violazioni amministrative sono scritti su carta libera e debbono contenere:
  - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
  - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
  - e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
  - g) l'indicazione dell'Ente o dell'Organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
  - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
  - i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
  - j) la sottoscrizione del verbalizzante;
  - k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
3. Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'agente giurato e/o l'Amministrazione del Consorzio, provvede/provvedono ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte
4. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una è inviata all'Area da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Direzione del Consorzio.
5. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare a tutta la rete consortile comprese le relative fasce di rispetto.
6. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
7. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

8. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
9. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione.
10. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice. ==